

La Programmazione Didattica Personalizzata (legge 170/2010 e BES)



Marzo 2015

Prof. Pancaldi Maria Grazia

Normativa

- 2003 riforma Moratti (personalizzazione)
- 2004 CM 4099 iniziative sulla dislessia
- 2005 nota del 5/1 sui DSA
- 2005 nota 1 marzo sugli esami di stato (e anni seguenti)
- 2005 nota 27/7/ integrazione disabili
- 2005 nota MIUR sui DSA del 5/1
- 2007 nota USR E-R 13925 suggerimenti operativi sui DSA
- 2008 risposta Ministro Gelmini a interrogazione parlamentare sui DSA
- 2008 Accordi di Programma provinciali sui DSA
- 2009 DPR 112 regolamento sulla valutazione
- 2009 caratteristiche tecnologiche dei libri di testo e CM relativa



- 2009 riorganizzazione rete scolastica (art.5 com 2)
- 2010 allegato 8 AdP provinciali sui DSA
- 2010 lex 170 sui DSA
- 2011 CM 110 sulle nuove iscrizioni
- 2011 nota sulla formazione legge 170
- 2011 Linee Guida DM 12/7
- Direttiva sui BES del 27/12
- Accordo Stato/Regioni sui DSA
- 2013 CM sui BES
- 2013 DM sulle diagnosi precoci
- 2013 Nota USR E-R sui percorsi di insegnamento individualizzati per BES
- 2014 Note INVALSI per allievi con BES e DSA
- 2014 nota USR n. 9741 sulle modalità certificatorie





Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna Direzione Generale



Via de' Castagnoli 1 - 40126 Bologna - PEC: drer@postacert.istruzioneer.it - Posta elettronica: direzione-emiliaromagna@istruzioneer.it - tel 051 3785 1

A+ A A-

Pagina di ricerca

Tematiche

- Comunicati stampa
Dirigenti Scolastici
Diritto allo studio
Educazioni
Integrazione handicap e DSA
Intercultura e alunni stranieri
Scienze motorie e sportive
Scuole in ospedale
Europa e scuola
Famiglie e studenti
Consulte Provinciali degli Studenti E.R.
Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori per la Scuola (FORAGS)
Formazione in servizio
D.S. neoassunti
Docenti neoassunti
Spazio sicurezza
Istruzione degli adulti
Istruzione in carcere
Materiali CPIA
Istruzione non statale
Scuole non paritarie
Scuole paritarie
Legale e contenzioso
Ordinamenti
Calendario scolastico

> BES - Bisogni Educativi Speciali

BES - Bisogni Educativi Speciali

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Alunni con bisogni educativi speciali

Nota prot. 13588 del 21 agosto 2013 "Bisogni Educativi Speciali. Approfondimenti in ordine alla redazione del piano annuale per l'inclusività nell'ottica della personalizzazione dell'apprendimento. Materiali per la formazione a.s. 2013-2014"

Grid of buttons: Dati e statistiche, Autismo, Disturbi Specifici di Apprendimento, Materiali per la formazione dei docenti, Alunni stranieri, nomadi e migranti, Alunni con particolari problemi di salute, Varie condizioni "speciali", Norme nazionali e regionali, Miscellanea

Invia: Email Stampa

Mi piace 339 Condividi Tweet 3 +1 6 Pin.it 2

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico




Sistema Nazionale di Valutazione



TFA 2014

BES

Quali sono i B.E.S.?



Bisogni Educativi Speciali

- Integrazione scolastica legge 517 del 1977
- Legge 53 del 2003: individualizzazione dell'insegnamento *“diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo”*

Piano Didattico Personalizzato
quale strumento per realizzarle.



Direttiva Ministeriale del 27/12/2012

- chiede di usare le provvidenze della lex 170 (compresi i finanziamenti per i corsi già avviati) anche per i BES.
- Individua nei Centri Territoriali di Supporto all'handicap e nella loro riorganizzazione l'interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole.
- CTS Marconi presso USR E-R Ufficio IX
<http://cts.w.istruzioneer.it/>
Via de' Castagnoli 1



Circolare Ministeriale 8 prot 561/2013



(a precisazione della Direttiva del 27/12/2012)

Puntualizza che *“lo strumento privilegiato per l'intervento sui BES è il percorso individualizzato e personalizzato redatto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.*

Si potranno includere progettazione didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.”

- Nell'ottica della individualizzazione dell'insegnamento, qualora gli insegnanti identifichino casi di bisogni educativi speciali che necessitano di interventi personalizzati da parte della scuola, interverranno con azioni di individualizzazione e con Piani Didattici Personalizzati anche in assenza di segnalazioni da fonti sanitarie e/o sociali.
- Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di **considerazioni pedagogiche e didattiche**; ciò al fine di evitare contenzioso.





MIUR


Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia Romagna

nota 6721 del 29/5/2013

- Puntualizza che le precedenti note servono a focalizzare la regola pedagogica e didattica dell'insegnare come ciascuno apprende; non certamente come suggerimento di procedere all'identificazione di "gruppi" o "sottogruppi" di alunni etichettati (o addirittura *certificati*) in base a determinate condizioni (di vita, di esperienze, di comportamento, di stato sociale ed economico, ecc.)
- In **nessuna** parte di questa nota si parla di applicazione della legge 170 ai BES né si fa cenno alla adozione di strumenti compensativi e mezzi dispensativi.


- Si individua il percorso corretto per la definizione della Programmazione Didattica Personalizzata (da applicare in questi casi) con la definizione di obiettivi, e modalità di verifica e valutazione. Inoltre l'inclusione di ogni PDP nel Piano Annuale dell'Inclusività che deve essere parte essenziale per il Piano dell'Offerta Formativa di ogni Istituto Scolastico.






- **A titolo di legge**, si può dire che non possono esistere “diagnosi” di BES perché essi non dovrebbero avere categoria diagnostica (né ICD10, né DSM III-IV-V).
- Le “*relazioni cliniche*” concernenti problemi di alunni NON rientranti nella legge 104, né nella legge 170, dovranno rispettare le indicazioni della nota USR n. 9741 del 12/8/2014 concordata con la Direzione Generale della sanità sulle certificazioni e segnalazioni.
- Dette segnalazioni **NON potranno indicare alla scuola l'applicazione di provvedimenti di legge (L. 104 e 170)**, ma possono SUGGERIRE strategie o modalità di personalizzazione dell'insegnamento ritenute dallo specialista utili per assicurare il successo scolastico dell'allievo.

- Nell'ottica della individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento (lex 53 del 2013), qualora gli insegnanti identifichino casi di bisogni educativi speciali che necessitano di interventi da parte della scuola, interverranno con azioni di individualizzazione e con Piani Didattici Personalizzati anche in assenza di segnalazioni da fonti sanitarie e/o sociali.



Quali sono i D.S.A.?



Disturbi aspecifici
di
apprendimento

**Bisogni Educativi
Speciali**

Linee Guida all. D.M. 5669 del 12 luglio 2011



Didattica personalizzata e individualizzata

- La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l'uso di una **didattica individualizzata e personalizzata**, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».
- I termini *individualizzata* e *personalizzata* non sono da considerarsi sinonimi. [...] L'azione formativa individualizzata pone *obiettivi comuni* per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti.
- L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi *obiettivi diversi* per ciascun discente.”

- La legge 170/2010 richiama le Istituzioni scolastiche **all'obbligo di garantire** “l'introduzione di **strumenti compensativi**, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché **misure dispensative** da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere.”



Non sono un asino
Non sono stupido
Non sono pigro:

Sono dislessico!

Misure dispensative

- Maggior tempo per lo svolgimento di una prova
- Contenuto di una prova ridotto, ma disciplinarmente significativo

Le misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, dovranno essere sempre valutate sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste.



Piano Didattico Personalizzato (o Programmazione)

Dalla 170/2010 e Linee Guida del 2011

Il PdP deve essere redatto non dopo il primo trimestre

BES -Segnalazione: chi la fa?

- La segnalazione all'alunno con Bisogni Educativi Speciali può venir fatta dalle strutture socio-sanitarie del territorio e/o medici specialistici (...).
- Qualora i docenti notino però situazioni e/o necessità rilevanti che si riducono a Bisogni Educativi Speciali, devono attivare, attraverso il Consiglio di Classe, un Piano che permetta all'alunno di recuperare i comportamenti o risultati educativi che presentano anomalie (possono farlo attraverso un PDP oppure tramite accorgimenti da adottare e verbalizzare nel Consiglio di Classe).



DSA – Segnalazione: chi la fa?

- La “segnalazione di Disturbo Specifico di Apprendimento” va redatta **esclusivamente** da un medico specialista (neuropsichiatra o psicologo) AUSL o privato (convalidando la segnalazione all'AUSL) secondo le regole stabilite dalla Consensus Conference sui DSA.



PDP : quali sono le condizioni che determinano la necessità di farlo

- La presenza di una segnalazione di DSA determina l'obbligo per il Consiglio di Classe di fare il Piano Didattico Individualizzato (legge 170/2010 e DM successivo) che verrà scrupolosamente seguito nel corso dell'anno scolastico.
- In caso di presenza di una segnalazione di BES il Consiglio di Classe decide (verbalizzando) come affrontare la situazione:
 - o redigendo un PDP che verrà scrupolosamente seguito nell'anno scolastico
 - o decidendo in Consiglio di Classe interventi atti a ridurre e normalizzare i Bisogni manifestati dall'alunno (elencandoli e seguendo scrupolosamente quanto verbalizzato)



PDP – Cosa deve contenere?

- Dati anagrafici dell'alunno
- Le caratteristiche del Disturbo rilevate dalla diagnosi e quelle rilevate dalla osservazione in classe
- Per ogni materia le attività didattiche personalizzate e individualizzate che si intendono mettere in pratica
- I mezzi compensativi e dispensativi da adottare (secondo quanto indicato nella diagnosi, e deciso in consiglio di classe)
- Le programmazioni di TUTTE le materie (in allegato), con la specifica di quali siano gli obiettivi ridotti o saperi essenziali individuati per l'alunno.
- I parametri di valutazione, adeguati al disturbo, che si adotteranno nei giudizi sulle interrogazioni, verifiche e a conclusione dell'anno.
- Raccordo con la famiglia

(spazio per eventuale carta intestata della scuola)

Piano Didattico Personalizzato per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)*

Documento a puro scopo esemplificativo quindi,
da riadattare in base al grado scolastico dell'alunno

1. Dati dell'alunno

Anno scolastico:/.....

Nome e Cognome:.....

nato/a il/...../..... a.....

Residente a:..... in Via..... nprov.....

Tel: e-mail.....

Classe:..... Sezione:..... sede

*Il PDP viene redatto collegialmente dal Consiglio di Classe e concordato con la famiglia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 "Iniziativa relative alla dislessia"

- Legge 8 ottobre 2010, n 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"

- Nota Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna n 12792 del 25/10/2010 "Legge n 170 – Sostegno e promozione del successo scolastico degli studenti con DSA in Emilia Romagna – il rapporto genitori e scuola per il successo scolastico".

- Decreto n 5669 MIUR del 12 luglio 2011 e Allegato al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento".

2. Diagnosi

Segnalazione diagnostica alla scuola redatta da: AUSL privato

Il/...../..... dal dott. : neuropsichiatra psicologo

3. Tipologia del disturbo (dalla diagnosi)

- | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Dislessia | di grado | <input type="checkbox"/> lieve | <input type="checkbox"/> medio | <input type="checkbox"/> severo |
| <input type="checkbox"/> Disgrafia | di grado | <input type="checkbox"/> lieve | <input type="checkbox"/> medio | <input type="checkbox"/> severo |
| <input type="checkbox"/> Disortografia | di grado | <input type="checkbox"/> lieve | <input type="checkbox"/> medio | <input type="checkbox"/> severo |
| <input type="checkbox"/> Discalculia | di grado | <input type="checkbox"/> lieve | <input type="checkbox"/> medio | <input type="checkbox"/> severo |

Diagnosi e relativi Codici ICD10 riportati (dalla diagnosi o dalla segnalazione specialistica):

.....
.....
.....

art. 6 D.M. 5669 12 luglio 2011


Forme di verifica e di valutazione

- Valutazione coerente con gli interventi pedagogico-didattici;
- Padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria;
- Tempi più lunghi, mezzi compensativi, valutazione sul contenuto piuttosto che sulla forma in scritti e orali anche in prove d'esame;
- Prove scritte di lingua straniera, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà dei DSA;
- Dispensa dalla lingua straniera scritta;
- Esonero dalla lingua straniera con percorso didattico differenziato;



Didattica per i DSA

- Smettere di delegare a specialisti esterni (clinici) funzioni proprie della professione docente
- Sempre più necessario fare appello alle competenze psicopedagogiche dei docenti “curricolari” per affrontare il problema
- Formazione che aggiorni e approfondisca le competenze psicopedagogiche



Sono necessari

- Flessibilità nelle proposte didattiche
- Il successo
- La gratificazione
- La finalizzazione delle attività
- Condivisione degli obiettivi educativi fra scuola, famiglia, sanità



- Comunque deve essere evidente **come** ogni insegnante intende operare nella classe per l'integrazione dell'alunno. I suggerimenti didattici delle segnalazioni vanno assunti, ponderati e accolti secondo le esigenze didattiche dell'alunno (e non della classe o dell'insegnante).
- Il PDP deve contenere le linee di indirizzo che seguirà il Consiglio di Classe e i metri di **valutazione** che applicherà a interrogazioni e verifiche.
- Deve altresì comprendere l'indirizzo che si seguirà anche nel lavoro che l'alunno svolgerà a casa con la **famiglia** o con tutor.
- **Importantissima la presenza, allegate al PDP e consegnate alla famiglia, di TUTTE le programmazioni di materia con esplicitati gli obiettivi proposti per l'alunno (completi, ridotti o essenziali).**

PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Art. 5 - Forme di valutazione e verifica L2 com. 4 DM 5669/11

“Le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune...”



Art. 6 com. 4 DM 5669/11

“
...

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.”



Art. 6 com. 5 DM 5669/11



“Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:...

“
...

- *certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita e motivata richiesta di dispensa dalle prove scritte*
- *richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne”*



“
...

- Approvazione da parte del consiglio di classe, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera diventi caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.)”



“ ...

- In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado ovvero all'università.”



Art. 6 com 6 DM 5669/11




*“...Solo in caso di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe – essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e **seguire un percorso didattico differenziato.**”*

Attenzione


- Non siamo a scuola per valutare la quantità di conoscenze ritenute da uno studente (non siamo dei poliziotti che misurano ed eventualmente sanzionano l' "acquisizione di **nozioni**").

Siamo a scuola per educare alla vita che gli studenti affronteranno dopo, e per far progredire il più possibile il conseguimento di conoscenze, ma ciascuno secondo le proprie capacità.

Anche i "voti" saranno adeguati a questi principi.



- “... In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al **rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del DPR n.323/1998.**”



Quindi



- L'ESONERO TOTALE DALLO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NON CONSENTE IL RILASCIO DI UN DIPLOMA quinquennale e di ciò le famiglie (o gli studenti maggiorenni) devono essere esplicitamente avvertite (o avvertiti) e devono firmare uno specifico documento in tal senso, di cui una copia originale viene conservata agli atti della scuola.

In tutte le materie: valutazione



- Modalità di verifica
 - Scritta e/o orale (ci sono materie solo orali)
 - Nello scritto: adottando testi con terminologia semplificata
 - Nello scritto: tenendo conto del contenuto e non della forma
 - Nello scritto: tenendo conto di parti obbligatorie e non le facoltative, ma dando voti decimali fino a 10
 - Dando più importanza all'orale (valutazione diversa fra scritto/orale),....
- Valutazioni finali:
 - Come si fanno le medie? (diversità di “peso” fra scritto e orale)



Dimensione relazionale

- Importanti fattori di rischio per quanto concerne la **dispersione scolastica** (ripetute esperienze negative e frustranti durante l'iter formativo)
- Non realizzare le attività didattiche personalizzate e individualizzate, non utilizzare gli strumenti compensativi, disapplicare le misure dispensative, collocano lo studente con DSA in uno **stato di immediata inferiorità rispetto alle prestazioni richieste a scuola**, non per «assenza di buona volontà» ma per la sua problematica.

Rischio
“dispersione scolastica”

Trasparenza

- Il PDP va sottoposto a verifica periodica (e va fatta! Come per i PEI!). Nelle occasioni della verifica possono venir apportate modifiche e/o integrazioni. In caso di esami finali e in vista delle relazioni del 15 maggio è opportuno esplicitare i metri di valutazione (derivati da quelli utilizzati durante l'anno scolastico) che verranno applicati in sede di esame.
- Questo anche nell'ottica della totale **trasparenza** della scuola verso l'utenza.





Giustizia,
in ambiente educativo,
non è dare a tutti la stessa cosa,
ma **dare ad ognuno ciò di cui ha bisogno.**

Grazie per l'attenzione.